

DELIBERA N. 42/2023/DEF

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX/SISTEMI IT S.R.L.
(GU14/617494/2023)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 5/12/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 20 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX del 29/06/2023 acquisita con protocollo n. 0173896 del 29/06/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza del 29 giugno 2023, la Società XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (di seguito, anche solo Istante od Utente) ha contestato a SISTEMI IT Srl (d'ora in poi, anche solo SISTEMI IT od Operatore) la legittimità del contratto rinnovato in data 16 luglio 2020 per la connettività internet a banda larga "Eolo top simmetrica", di cui la Società è rivenditore wholesale, non essendo in esso contemplata la facoltà di recesso di cui al D.L. 31.1.2007 n. 7 e alla Delibera Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) n. 487/18/CONS ed essendo state invece previste una durata del contratto e modalità di disdetta dello stesso non conformi alle previsioni di cui alla Delibera Agcom n. 519/15/CONS.

Al riguardo, l'Istante ha sottolineato la necessità di sciogliere l'accordo, considerato come, già all'epoca del rinnovo, i prezzi di Eolo per lo stesso servizio fossero inferiori di circa il 50% rispetto a quelli di SISTEMI IT, decisamente fuori mercato.

Alla stregua delle evidenziate circostanze, l'Istante ha chiesto: 1) il rimborso di quanto indebitamente fatturato da SISTEMI IT dal 16 luglio 2020 ad oggi, assumendo come parametro il costo medio (€ 450,00) dei canoni richiesti da Eolo per lo stesso servizio e, quindi: € 1.800,00, per l'anno 2020; € 6.120 per il 2021; € 6.120 per l'anno 2022, per un totale di € 14.040,00; 2) lo storno dell'insoluto, la chiusura dell'intero ciclo di fatturazione e l'eventuale recupero crediti.

2. La posizione dell'operatore

SISTEMI IT non ha preso parte all'udienza di conciliazione (UG/595202/2023) né ha depositato memoria difensiva alcuna nei termini previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (All. A alla delibera A.G.Com. 203/18/CONS e ss. mm. e ii.).

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che l'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità, previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi, di cui alla Delibera 203/18/CONS e ss. mm. e ii.

Nel merito, esaminata la documentazione allegata all'istanza, si ritiene che le richieste dell'Utente non possano essere accolte per i motivi di seguito esplicitati.

Quanto alla richiesta di rimborso parziale di quanto corrisposto "dal 16 luglio 2020 ad oggi", la stessa non può che essere rigettata. Non sono stati innanzi tutto prodotti reclami inviati dall'utente a contestazione delle fatture emesse dall'Operatore sin dall'attivazione del servizio. Non vi è inoltre in atti documentazione alcuna che possa comprovare l'illegittimità degli addebiti di cui è chiesto il rimborso: alcun valore può assegnarsi, a tale fine, alla considerazione svolta dall'Istante (e posta a fondamento della

richiesta di rimborso) in merito alla maggiore convenienza dei prezzi applicati dall'operatore Eolo per gli stessi servizi forniti da Sistemi It e fruiti dalla società XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Dunque, l'utente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incumbente, rendendo impossibile per questo Corecom l'accoglimento dell'istanza sul punto.

Dal pari non può che rigettarsi la richiesta di storno dell'insoluto e ritiro della pratica di recupero del credito. Data la mancanza di documentazione, poco sopra rilevata, e posto il principio in base al quale l'Istante, a fronte della fruizione di servizi di telecomunicazioni resi dagli operatori, è tenuto al pagamento degli importi fatturati non oggetto di contestazione, non è possibile per questo Corecom accertare l'illegittimità dell'eventuale pretesa creditoria dell'Operatore (va rilevato che neppure è presente in atti alcun documento attestante l'esistenza di insoluti e la loro entità) e accogliere la richiesta dell'Utente.

Quanto, infine, alla richiesta di chiusura del ciclo di fatturazione, la stessa va rigettata atteso che in atti non è presente la prova del corretto invio all'Operatore della comunicazione datata 14 novembre 2022, con cui la società Istante chiedeva la "cessazione del contratto attivo" del 16 luglio 2020.

DELIBERA

1. Si rigetta integralmente l'istanza presentata dalla società XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nei confronti della società Sistemi IT S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE